

DENUNCIA RaSU E COLLAUDO IN PILLOLE



1. CHE COS'È LA DENUNCIA DEI LAVORI

L'articolo 65 del DPR n. 380/2001 stabilisce che il costruttore, prima dell'avvio dei lavori, debba denunciare allo Sportello Unico del Comune le opere che sta per realizzare. In zona sismica il deposito del progetto assolve gli obblighi della denuncia (art. 92 comma 5 DPR n. 380/2001).

Il medesimo articolo stabilisce quale documentazione tecnico amministrativa rende efficace la denuncia.

2. QUALI OPERE SONO OGGETTO DI DENUNCIA

Il parere n. 176 del 12 dicembre 2020 del Comitato Tecnico Scientifico in merito al procedimento di denuncia delle opere, chiarisce quanto segue: "Sono oggetto di denuncia ai sensi dell'art. 65 del DPR n. 380/2001 tutte le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore inclusi gli interventi di riparazione e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, e gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità (IPRIPI)." Pertanto occorrerà effettuare la denuncia preventiva presentando il modello MUR A.14 - D.8, al SUE corredato del progetto.

3. INDICAZIONI OPERATIVE

In Emilia Romagna occorrerà presentare il modello MUR A.14-D.8 a corredo di detta documentazione.

La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 319/2019 per gli adempimenti relativi all'art. 65 comma 1 del DPR n. 380/01 precisa che occorre distinguere il trattamento tributario da applicare, ai fini dell'imposta di bollo alle attestazioni di avvenuto deposito di opere in cemento armato rilasciate dallo "sportello unico" ed agli allegati tecnici relativi alla denuncia dei lavori.

A tal proposito, osserva che le attestazioni di avvenuto deposito rilasciate ai sensi dell'art. 65 comma 4 DPR n. 380/01 sono soggette all'imposta di bollo, fin dall'origine, nella misura di euro 16,00 ogni 4 fogli ai sensi dell'articolo 4 comma 1 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, che contempla gli *"Atti e provvedimenti degli organi dell'amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, (...) rilasciati (...) a coloro che ne abbiano fatto richiesta."*

Con riferimento agli allegati tecnici relativi alla denuncia dei lavori, inoltre, con la medesima risoluzione è stato precisato, che gli elaborati tecnici presentati ai competenti uffici a corredo delle predette denunce, sono soggetti all'imposta di bollo solo in caso d'uso, cioè qualora ne sia richiesta la registrazione.

4. CHE COS'È LA RELAZIONE A STRUTTURE ULTIMATE

L'art. 65 del DPR n. 380/01 al comma 6. stabilisce che il direttore lavori, ultimate le parti della costruzione che incidono sulla stabilità della stessa, entro il termine di sessanta giorni, depositi allo sportello unico, tramite PEC, una relazione sull'adempimento degli obblighi di denuncia previsti al comma 1, 2 e 3, del medesimo articolo di legge allegando:

- 1) i certificati delle prove sui materiali impiegati;
- 2) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
- 3) l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.

5. PER QUALI OPERE E' PREVISTO IL DEPOSITO DELLA RASU?

Come indicato al comma 8 dell'art. 65 del DPR 380/01, gli interventi di riparazione e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti e gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità (IPRiPI), non sono soggetti al deposito della relazione.

6. INDICAZIONI OPERATIVE

La relazione a strutture ultimate deve essere depositata **entro 60 giorni** dall'ultimazione degli interventi strutturali.

Una volta depositata presso lo sportello unico, questo rilascia un'attestazione. Il Direttore dei lavori è tenuto a trasmettere la relazione e i documenti allegati al collaudatore (comma 7 articolo 65 del DPR n. 380/01).

La relazione a strutture ultimate ai sensi della risoluzione Dipartimento delle finanze 27 marzo 2002 n. 97/E, per i soggetti privati deve essere presentato in bollo.

7. CHE COS'È IL COLLAUDO STATICO DELLE OPERE

L'art. 7 della legge n. 1086 del 5 novembre 1971 e l'art. 67 del DPR n. 380/01 richiedono il collaudo statico per tutte le opere riconducibili alle seguenti categorie:

- a) opere in conglomerato cementizio armato normale, quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica;
- b) opere in conglomerato cementizio armato precompresso, quelle composte da strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed entità tali da assicurare permanentemente l'effetto statico voluto;
- c) opere a struttura metallica, quelle nelle quali la statica è assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli

Le NTC 2018 al capitolo 9 e la circolare esplicativa n. 7 del 2019 chiariscono che tutte le opere normate dalle NTC in zona sismica (opere trattate al capitolo 7 e 8 delle NTC) sono soggette a collaudo, anche quelle realizzate sugli edifici esistenti in muratura.

Le NTC 2018, così come facevano le NTC 2008, fissano che il collaudo statico sia in corso d'opera.

8. QUALI OPERE DEVONO ESSERE COLLAUDATE

Tutti gli interventi edilizi, pubblici e privati, realizzati nelle località sismiche in zona 1, 2 e 3, sono soggetti a collaudo. Sono escluse dal collaudo le sole opere di riparazione e gli interventi locali e le opere che non sono rilevanti per la pubblica incolumità

Il parere n. 176 del 12 dicembre 2020 del Comitato Tecnico Scientifico per il collaudo chiarisce: “Per quanto attiene gli interventi di riparazione e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti e gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità (IPRiPI), in accordo con quanto indicato all'art 67 commi 8-bis e 8-ter del DPR n. 380/2001, si ritiene che il certificato di collaudo sia sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.”

Sul sito dell'Unione è possibile reperire un modello-tipo di relazione di regolare esecuzione.

9. INDICAZIONI OPERATIVE

Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto che non è intervenuto in alcun modo nella progettazione, nella direzione o nell'esecuzione dell'opera e che è iscritto all'Albo da almeno dieci anni.

Quando non esiste il committente e il costruttore esegue le opere in proprio, quest'ultimo è obbligato a chiedere all'Ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti una terna di nominativi tra i quali scegliere il collaudatore. Questa richiesta deve avvenire prima della presentazione del procedimento edilizio.

Una volta depositata la comunicazione di fine dei lavori, **entro 60 giorni**, il collaudatore deve presentare il certificato di collaudo come previsto dall'articolo 67 del DPR n. 380/01. Per le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica i 60 giorni decorrono dalla data di deposito della relazione a strutture ultimate.

Il collaudo deve essere accompagnato dal modello MUR A8-D12 e ai sensi della risoluzione Dipartimento delle Finanze 27 marzo 2002 n. 97/E, per i soggetti privati deve essere presentato in bollo così come la relazione a strutture ultimate.